



Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza

Regione Calabria

Il Garante

Prot 565 **Reggio Calabria**
02.11.2015

On. Presidente del Senato della Repubblica
On. Ministro Giustizia
Commissione Parlamentare di vigilanza servizi
radiotelevisivi

On. Presidente Regione Calabria
Consiglio Nazionale Ordine dei giornalisti
Sindacato unitario dei giornalisti italiani
Federazione nazionale stampa italiana
Federazione Italiana Editori Giornali
Ordine dei Giornalisti della Calabria

p.c On. Presidente Consiglio Regionale della Calabria

Procura della Repubblica presso il tribunale per i

minorenni di Reggio Calabria

Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria

On. Commissione Parlamentare infanzia

On. Commissione diritti umani Senato della Repubblica

Oggetto: **Violazione di diritti minorili: diffusione di notizie idonee ad individuare** **minorenne di 17 anni** **arrestata in Calabria con l'accusa di aver ucciso la madre;** **diffusione di notizie, non essenziali, aprioristicamente idonee a sviluppare diffidenza e sfiducia nei confronti delle istituzioni** (Articoli sui quotidiani regionali Gazzetta del sud " ha scelto di restare in silenzio davanti al gip dei minori" e Quotidiano della Calabria "dramma di Melito" del 31.10.2015 e su diversi siti web)

Le notizie apparse sulla stampa regionale e diversi siti web concernenti la minore di 17 anni di

Melito (RC) arrestata con l'accusa di aver ucciso la madre che Le vietava l'uso del computer appaiono inidonee alla tutela degli interessi minorili di cui si dichiarano portatrici.

Fermo ed indiscusso il diritto di cronaca, emerge, infatti, da una lettura d'insieme delle notizie che, in violazione all'art. 7 del codice deontologico dei giornalisti, sono stati forniti particolari (luogo omicidio madre, nome e cognome del padre) in grado di condurre all' identificazione della minorene.

Viene offerto ai lettori un quadro altamente lesivo della immagine della minorene che, comunque, non faciliterà, anzi ostacolerà, ogni azione di reinserimento;

Con tali azioni è stato impedito l'anonimato, il silenzio e la privacy cui ha diritto la minore per il difficile percorso che l' attende;

Non vi è dubbio che -responsabile o meno del reato ascrittoLe- la minore è vittima di un malfunzionamento del mondo degli adulti (sistema di diffusione delle informazioni e/o educativo e/o di cura e/o di una patologia).

Allo stato, non rilevando le motivazioni sottese (saranno i tecnici preposti ad accertare), è certo che una minore(già chiusa in un mutismo assoluto da quanto riportato dalla stampa), è esposta su pagine di cronaca, oggetto di sensazionalismi e possibili strumentalizzazioni.

Si rammenta che ogni notizia che veda coinvolti minori, deve essere diffusa, nel loro superiore interesse.

Nel bilanciamento dei valori rappresentati dal diritto di cronaca e dalla tutela minorile, (quale tutela della dignità e dell'integrità psico-fisica del minore) "*il principio costituzionale della tutela della dignità della persona prevale sul diritto 'insopprimibile' di cronaca*", come rilevato nel 2007 dal consiglio dell'ordine dei giornalisti.

Quanto emerge dalla stampa sopracitata non corrisponde, invece, all'interesse della ragazza e a quella di altri minori ed insinua un generale senso di sfiducia e diffidenza delle istituzioni preposte alla cura minorile.

Le notizie, come riportate, accentuano l'attenzione sull'evento, fomentano dibattiti e reazioni che non tengono conto delle fondamentali esigenze della minore coinvolta e dei suoi familiari. Non si esita a conferire uno stigma sociale forte e indelebile a una minore di 17 anni che si sta misurando con una prova durissima, sotto il profilo psicologico, affettivo, relazionale e personale. Alcuni articoli riportano giudizi sommari espressi in modo superficiale rispetto alla fanciulla e per quella giustizia child friendly, attenta alla tutela psicologica del minore e protesa alla riduzione, o attenuazione, di ogni danno che il minore possa patire nelle ipotesi in cui sia coinvolto in un procedimento giudiziario.

Non vi è dubbio, infatti, che eccezioni, denunce/accuse, critiche alla magistratura ed alle altre istituzioni, debbono essere svolte, con gli strumenti e nelle sedi offerti dall'ordinamento, non attraverso dichiarazioni pubbliche ai mass media.

Le notizie sulla minore e le affermazioni di critica alla giustizia, sono lette anche da soggetti minori di età, con strumenti di comprensione del fenomeno idonei alla propria età- ricevendo, anche dal punto educativo, non i valori della democrazia e del diritto di cronaca, ma il disvalore di sfiducia nella società adulta, nelle istituzioni a loro più vicine ed in generale un senso diffuso di

“complotismo”.

In dette notizie -sulla base di fonti non giudiziarie, ma “attendibili” e ad opera di associazioni private, la cui denominazione troppo spesso si presta ad essere erroneamente identificata, per assonanza, all’Osservatorio pubblico sui diritti minori- la magistratura e le istituzioni, “che dovrebbero interrogarsi sull’efficacia preventiva della giurisdizione in Italia”, vengono rappresentate come inidonee. Per quanto sopra esposto, rilevato

- che nella Carta di Treviso si esplicita che l’informazione deve ispirarsi al principio secondo cui: “ **il valore supremo dell’esperienza statale e comunitaria è la persona umana con i suoi inviolabili diritti** che devono essere non solo garantiti, ma anche sviluppati, **aiutando ogni essere umano a superare quelle condizioni negative che impediscono di fatto il pieno esplicarsi della propria personalità** ”

- che gli artt. 3, 4 e 9 impongono ai Giornalisti di tutelare l’anonimato del minore per non incidere sull’armonico sviluppo della sua personalità, evitando sensazionalismi e qualsiasi forma di speculazione;

- che la medesima Carta di Treviso, in punto di disciplina, **impone al giornalista di non pubblicare elementi che possano condurre all’identificazione dei minori coinvolti in casi di cronaca** (**generalità dei genitori** , l’indirizzo dell’abitazione o della residenza, la scuola, la parrocchia o il sodalizio frequentati) **e prescrive di**

valutare se la diffusione della notizia giovi

all'interesse del minore

;

- che l'articolo 7 del "Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica" recita \square "al fine di tutelarne la personalità, il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca; qualora, per motivi di rilevante interesse pubblico e fermo restando i limiti di legge,

il

giornalista decida di diffondere notizie

dovrà farsi carico della responsabilità di valutare se la

pubblicazione sia davvero nell'interesse oggettivo del minore

, secondo i principi e i limiti

stabiliti dalla "Carta di Treviso";

- che la Corte costituzionale ha vincolato i giornalisti (sent. n. 112/1993) al rispetto della dignità umana, dell'ordine pubblico, del buon costume e del libero sviluppo psichico e morale dei minori;

- che la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989 sancisce il divieto di interferenze arbitrarie nella vita dei minori;

- che la L. 122/2004 sancisce "è **vietata la pubblicazione di elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla identificazione dei suddetti minorenni.**

-

Per quanto sopra esposto il garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Calabria

SEGNALA

1. 1.La violazione del diritto alla privacy della minore;
2. 2.la violazione delle norme concernenti i minori coinvolti in fatti di cronaca;
3. 3.il forte rischio a cui si espone la minore, se le notizie dovessero essere riportate in quanto potenzialmente idonee a scatenare reazioni pericolose fino a gesti estremi che lederebbero il suo diritto alla vita;
4. 4.la diffusione di sentimenti di sfiducia e inadeguatezza nei confronti delle istituzioni

INVITA

- le Autorità in indirizzo ad assumere ogni atto di competenza per il bene e la sicurezza psico-fisica della minore volto a far cessare la diffusione di notizie contrastanti con il suo interesse;
- la stampa, le televisioni, i provider ed ogni altro soggetto nel rispetto della carta di Treviso a non divulgare oltre notizie sulla minore di 17 anni sopra individuata
- la collettività, nel rispetto di una diffusione di una cultura dell'infanzia, a non diffondere, (avendo a disposizione i mezzi di tutela e garanzia della democrazia, offerti dall'ordinamento) sentimenti di sfiducia ed inadeguatezza delle istituzioni preposte alla tutela minorile

F.to On. Marilina Intrieri